

Sei in: [Home](#) » [Articoli](#) » [Diritto amministrativo](#)

## PFAS nella normativa ambientale italiana

Monia Vasta | 01 mag 2025

Il quadro normativo italiano per i PFAS. Focus sul PFOA nel percolato di discarica e situazione attuale in Piemonte

Le sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) costituiscono una vasta famiglia comprendente migliaia di composti chimici sintetici che trovano ampio impiego nella società e sono diffusamente presenti nell'ambiente. Queste sostanze sono caratterizzate dalla presenza di forti legami carbonio-fluoro, tra i più resistenti in chimica organica, che conferiscono loro una notevole resistenza alla degradazione sia durante l'uso che nell'ambiente.

### Cosa sono i PFAS

Questa elevata persistenza è una caratteristica distintiva dei PFAS. I PFAS possono presentarsi in forma gassosa, liquida o come polimeri solidi ad alto peso molecolare, manifestando una varietà di proprietà fisiche e chimiche. Grazie alle loro proprietà uniche, come la resistenza al calore e le capacità tensioattive (repellenza all'acqua e ai grassi), i PFAS sono utilizzati in svariati settori industriali, tra cui l'aerospaziale, l'automotive, il tessile, le costruzioni, l'elettronica, l'antincendio, la lavorazione alimentare e la produzione di articoli medicali. La grande quantità e la diversità dei PFAS, unite alla loro persistenza, rappresentano una sfida significativa per la regolamentazione e il monitoraggio. La tendenza a sostituire i PFAS a catena lunga con quelli a catena corta, motivata dal riconoscimento degli effetti dannosi dei primi, non risolve necessariamente il problema, in quanto anche i PFAS a catena corta possono presentare proprietà preoccupanti.

### In evidenza:

Responsabilità medica: evoluzione normativa e giurisprudenziale  
Responsabilità dei sindaci: cosa prevede la nuova legge  
Permessi legge 104: il datore di lavoro può imporre l'uso delle ferie?  
Stress per rumori dal piano di sopra: sì al risarcimento del danno biologico  
Fondo di solidarietà comunale: l'intervento della Consulta  
Compensi difensore d'ufficio genitore insolvente anticipati dallo Stato  
Contributi tv locali: legittimo lo scalino preferenziale  
Cassazione: non è valida la conciliazione sottoscritta in sede aziendale  
Permesso di soggiorno e documenti contraffatti  
Si possono tenere gli animali all'interno del condominio?

I PFAS sono noti come "forever chemicals" a causa della loro persistenza nell'ambiente, che supera quella di qualsiasi altra sostanza artificiale 1. Essi contaminano le acque sotterranee, le acque superficiali e il suolo, e la bonifica dei siti inquinati risulta tecnicamente complessa e costosa 1. Alcuni PFAS si accumulano negli organismi viventi e possono indurre effetti tossici, tra cui danni riproduttivi, problemi di sviluppo, aumento del rischio di alcuni tumori e potenziale interferenza endocrina.

L'esposizione umana avviene principalmente attraverso l'ingestione di acqua e cibo contaminati, ma anche tramite l'inalazione e il contatto con prodotti contenenti PFAS. La persistenza e la mobilità dei PFAS implicano che, anche in caso di cessazione delle emissioni, essi rimarranno nell'ambiente per generazioni, rendendo necessarie strategie di monitoraggio e bonifica a lungo termine. I molteplici effetti sulla salute associati all'esposizione ai PFAS sottolineano l'urgenza di una regolamentazione efficace.

## **Il quadro normativo italiano per i PFAS**

L'Italia ha introdotto per la prima volta gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) per i 5 PFAS più diffusi nell'ambiente con il Decreto Legislativo 172/2015, recependo la Direttiva Europea 2013/39/UE. Successivamente, il Decreto Legislativo 18/2023, in attuazione della Direttiva UE 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ha prescritto il rispetto di due parametri distinti: la "somma di PFAS" (relativa a 24 sostanze) e il "PFAS totale" (che include tutte le sostanze classificate come PFAS) 5. Questo decreto ha abrogato e aggiornato il precedente Decreto Legislativo 31/2001.

Il decreto stabilisce i valori limite che l'acqua potabile deve rispettare entro

il 12 gennaio 2026, fissando limiti per il "PFAS totale" a 0.50 µg/l e per la "somma di PFAS" a 0.10 µg/l. L'approccio normativo italiano è in evoluzione, con una chiara tendenza all'allineamento con le direttive europee e alla definizione di standard più rigorosi per una gamma più ampia di PFAS. L'introduzione dei parametri "somma di PFAS" e "PFAS totale" indica un approccio più completo al monitoraggio e alla regolamentazione.

Sebbene nel 2015 siano stati introdotti gli SQA nazionali per i 5 PFAS più comuni, la revisione della direttiva sulle sostanze prioritarie propone di includere il parametro "somma di PFAS" (24 PFAS) nell'elenco delle sostanze prioritarie. La Direttiva sulle acque potabili (recepita dal Decreto Legislativo 18/2023) definisce valori di parametro specifici per l'acqua potabile, inclusi limiti individuali per alcune PFAS e limiti cumulativi. Sebbene esistano SQA nazionali, l'attenzione si sta spostando verso i parametri più ampi definiti nella Direttiva UE sulle acque potabili, suggerendo un'armonizzazione degli standard per la qualità dell'acqua potabile. La proposta di revisione della direttiva sulle sostanze prioritarie indica un potenziale futuro ampliamento degli SQA per includere più PFAS in vari corpi idrici.

L'Italia ha recepito i limiti per il "PFAS totale" e la "somma di PFAS" nelle acque potabili stabiliti dalla Direttiva UE 2020/2184.

A livello europeo, è in discussione una possibile restrizione universale dei PFAS ai sensi del regolamento REACH, proposta da diversi stati membri. Alcuni paesi dell'UE hanno adottato limiti nazionali più severi per determinati PFAS o gruppi di PFAS rispetto a quelli previsti dalla direttiva europea. Sebbene l'Italia si stia allineando ai requisiti minimi delle direttive UE, in Europa si osserva una tendenza verso regolamentazioni nazionali più stringenti e un potenziale futuro divieto a livello comunitario dei PFAS. Le attuali normative italiane potrebbero essere considerate meno rigorose rispetto a quelle di alcuni altri paesi europei.

## **Le normative specifiche della regione Piemonte sui PFAS**

La Regione Piemonte ha adottato la Legge Regionale 25/2021 e successive Deliberazioni della Giunta Regionale (DGR) che stabiliscono limiti di emissione per i PFAS negli scarichi di acque reflue. In particolare, la DGR 60-5220/2022 ha fornito indicazioni operative per l'applicazione dell'articolo 74 della Legge 25/2021, specificando i valori limite per lo scarico di PFAS in acque superficiali su tutto il territorio regionale. La normativa si applica a tutte le tipologie di scarico in acque superficiali, sia pubblici che privati. Per gli scarichi che confluiscono nelle reti fognarie, l'Ente di governo dell'Ambito territoriale ottimale e i gestori degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane devono adottare norme tecniche, regolamentari e valori limite ritenuti più appropriati per rispettare i valori limite nelle acque superficiali. Il Piemonte è tra le prime regioni in Italia ad aver stabilito limiti di emissione specifici per i PFAS nelle acque reflue, dimostrando un approccio proattivo nell'affrontare questo problema di contaminazione.

Tuttavia, la conformità di tutte le aziende a tali limiti rimane una sfida.

Le sostanze regolamentate includono il "PFAS totale" e la "somma di PFAS". Valori limite specifici sono definiti nell'Allegato A della legge, distinguendo tra "Altri PFAS" con 3-6 atomi di carbonio e quelli con 7 o più atomi di carbonio. La legge affronta anche la molecola cC6O4 con valori limite temporanei e finali specifici. Per il PFOA, la normativa regionale stabilisce un limite di 0.30 µg/l negli scarichi di acque reflue. La regolamentazione piemontese copre una vasta gamma di PFAS, incluse sia le sostanze legacy come il PFOA che quelle emergenti come il cC6O4, indicando un approccio lungimirante. I limiti scaglionati per il cC6O4 suggeriscono una strategia di implementazione graduale.

[Scarica pdf rapporto completo](#)

[Salva in PDF](#) | [Stampa](#)

- Foto: 123rf.com

#### Altri articoli che potrebbero interessarti:

##### In evidenza oggi:

- [Aggravante della crudeltà ex art. 61 n. 4 c.p.: quando sussiste?](#)
- [Imu va pagata solo per la possibilità di avvalersi dell'immobile](#)

#### Su di noi:

Contatti  
La redazione  
Seguici  
Collabora

#### Servizi:

Pubblicità  
Network di assistenza Legale  
Consulenza legale online  
News per il tuo sito  
Formazione avvocati

#### Privacy e impostazioni:

Informativa sulla privacy  
Change privacy settings

#### Info sulla rivista:

Studiocataldi.it  
Quotidiano giuridico  
P.I. IT02324600440  
© Copyright 2001 - 2025